ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Fallimento n. R.G. 1/2025
Numero Sentenza: 26/2025
n. 20/2014 R.G. conc. prev.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA – nella camera di consiglio della III SEZIONE CIVILE – in composizione collegiale, composto dai magistrati
dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente
dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice
dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a rito ordinario della MOTEROC S.R.L. (cod. fisc. 03480300718), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Apricena (Fg) alla Via Leonardo da Vinci n. 1;

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS)

PQM

letto ed applicato l'art. 2082 cod. civ. e gli artt. 1-5-9-16 del R.D. 16/03/1942 n. 267;

DICHIARA

il fallimento a rito ordinario della MOTEROC S.R.L. (cod. fisc. 03480300718), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Apricena (Fg) alla Via Leonardo da Vinci n. 1;

DELEGA

per la procedura il G.D. il dott. Antonio Lacatena;

NOMINA

curatori il dott. Alberto Camporeale e l'avv. Maria Rosa Porcaro;

ORDINA

al legale rappresentante della società fallita il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non ancora eseguito;

FISSA

l'udienza del **19/06/2025, ore 10:00**, per l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo dinanzi al G.D.;

ORDINA

al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore (depositandone il verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni) ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 86, 87-*bis* ed 88 L.F., omessa l'apposizione dei sigilli (salvo che, in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa). Lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui al capo precedente (con applicazione della

sospensione dei termini durante il periodo feriale) per la presentazione delle domande di insinuazione, mediante trasmissione delle domande medesime, unitamente ai relativi documenti, all'indirizzo di posta elettronica del curatore da un indirizzo di posta elettronica certificata (vanno depositati in cancelleria in originale cartaceo esclusivamente i titoli di credito);

MANDA ALLA CANCELLERIA

perché provveda entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione del testo integrale della presente sentenza al fallito, alla comunicazione per estratto al curatore, al PM e al creditore istante ed alla trasmissione per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del Registro delle Imprese di Foggia per l'annotazione di cui all'art.17 L.F.;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza.

La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria; gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Foggia, così deciso in data 26 febbraio 2025.

(seguono le firme)

Depositata in cancelleria e pubblicata il giorno 21/03/2025.

Foggia, lì 21/03/2025.

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Elisabetta Gaia Salatto